

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE DI DIRITTO

SCRITTURE IN GENERE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale o di un arbitro unico, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della TNO.

Il collegio arbitrale o l'arbitro unico decideranno in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile italiano.

Il lodo sarà/non sarà impugnabile ai sensi dell'art. 829, terzo comma, del Codice di procedura civile³. SOCIETA'.

Qualsiasi controversia tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale TNO, da (nota1) arbitro/i nominato/i secondo detto Regolamento.

Saranno ugualmente risolte mediante lo stesso arbitrato le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti (nota 2).

L'arbitro/i deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme degli artt. 806 e seg. del Codice di procedura civile.

Il lodo sarà/non sarà impugnabile ai sensi dell'art. 829, terzo comma, del Codice di Procedura civile (nota 3).

Note

1. Le parti devono scegliere tra l'arbitro unico e il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari. Si consiglia la scelta dell'arbitro unico.
2. Questa previsione è opzionale.
3. Precisare se si vuole che il lodo possa essere o non essere impugnato per errori di diritto in giudicando compiuti dagli arbitri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE DI EQUITA.

SCRITTURE IN GENERE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale o di un arbitro unico, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale TNO.

Il collegio arbitrale o l'arbitro unico decideranno in via rituale secondo equità nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

SOCIETA'.

Qualsiasi controversia tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di TNO che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da (nota 1) arbitro/i nominato/i secondo detto Regolamento.

Saranno ugualmente risolte mediante lo stesso arbitrato le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti (nota 2).

L'arbitro/i deciderà secondo diritto/equità nel rispetto delle norme degli artt. 806 e seg. del Codice di procedura civile. La decisione sarà comunque secondo diritto nelle ipotesi previste dall'art. 838-quinquies c.p.c.

Il lodo sarà/non sarà impugnabile ai sensi dell'art. 829, terzo comma, del Codice di procedura civile (nota 3).

Note

- 1 Le parti devono scegliere tra l'arbitro unico e il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero dispari. Si consiglia la scelta dell'arbitro unico.
- 2 Questa previsione è opzionale.
3. Precisare se si vuole che il lodo possa essere o non essere impugnato per errori di diritto in giudicando compiuti dagli arbitri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO IRRITUALE

SCRITTURE IN GENERE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale o di un arbitro unico, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di TNO.

Il collegio arbitrale o l'arbitro unico decideranno in via irrituale secondo diritto/equità(*) regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterranno più opportuno.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione arbitrale che fino ad ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

(*) diritto/equità (cancellare la parola che non interessa).

CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONCILIAZIONE/ARBITRATO

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto saranno sottoposte al tentativo di conciliazione, presso la Camera di Commercio della provincia di residenza del consumatore, secondo la procedura stabilita dal Regolamento di conciliazione da questa adottato. Ciascuna parte contraente con la firma del presente contratto si impegna a partecipare al tentativo di conciliazione che dovesse essere promosso nei suoi confronti secondo quanto previsto dal presente comma.

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione le parti contraenti decidono che tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico/Collegio Arbitrale, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di TNO.

L'arbitro unico/Collegio arbitrale deciderà in via rituale/irrituale (nota 1) secondo diritto/equità (nota 2) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile italiano.

Il lodo sarà/non sarà impugnabile ai sensi dell'art. 829, terzo comma, del Codice di Procedura civile (nota 3).

Note

1. Cancellare la voce che non interessa.
2. Cancellare la voce che non interessa.
3. Precisare se si vuole che il lodo possa essere o non essere impugnato per errori di diritto in giudicando compiuti dagli arbitri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER CONTROVERSIE NON CONTRATTUALI

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al (nota 1) saranno deferite alla decisione di un Tribunale arbitrale composto da un arbitro unico/tre arbitri (nota 2), in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di TNO.

Il Tribunale deciderà in via rituale secondo diritto/equità (nota 2) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. Del Codice di procedura civile.

Il lodo sarà/non sarà impugnabile ai sensi dell'art. 829, terzo comma, del Codice di Procedura civile (nota 3).

Note

1. Le parti devono individuare il rapporto non contrattuale dal quale possono derivare le future controversie.
2. Cancellare la voce che non interessa.
3. Precisare se si vuole che il lodo possa essere o non essere impugnato per errori di diritto in giudicando compiuti dagli arbitri.

COMPROMESSO

I sottoscritti
premesse che tra loro è insorta una controversia avente ad oggetto(nota
1)

convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di TNO.

Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico/ tre arbitri (nota 2), nominato/i in conformità a tale Regolamento.

Il Tribunale arbitrale deciderà in via rituale/irrituale (nota 2) secondo diritto/equità (nota 2) nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile. Il lodo sarà/non sarà impugnabile ai sensi dell'art. 829, terzo comma, del Codice di procedura civile (nota 3).

(Data)

(Firme)

Note

1. Le parti devono individuare la controversia
2. Cancellare la voce che non interessa
3. Precisare se si vuole che il lodo possa essere o non essere impugnato per errori di diritto in giudicando compiuti dagli arbitri.